

Thesaurus resolutionum Sacræ congregationis concilii

... 1718-, Volume 133 - Di Roman Catholic Church congreg. Concilii

pagg. 598-603

Die 12 Decembris 1874

VOTUM CONSULTORIS

Eccellenza Reverendissima,

Al più presto che per me si può e gli affari del mio ufficio il consentono, rispondo alla venerata dell'Eccellenza Vostra Rma, con cui da parte di Sua Eminenza Ema il Sig. Cardinal Prefetto di questa Sacra Congregazione si degna pregarli di dare il mio parere sul merito scientifico di Don Francesco Andreotti, il quale, nel concorso ad una cospicua parrocchia con l'arcidiacono Don Luigi Cornelio e con altri tre, venne riprovato. La questione si riduce a sapere se ciò fu secondo giustizia. Io ne percorsi ed esaminai con grande attenzione e matura riflessione gli scritti, e mi convinsi che l'Andreotti non meritava di essere riprovato sia che dessi si riguardino *assolutamente*, sia che si riguardino *relativamente*. Innanzi di procedere ad esporre le ragioni, credo pregio dell' opera dare in succinto la storia di siffatto concorso e accennare il modo tenuto nella votazione.

Il 9 Agosto 1872 v'ebbe tra Don Luigi Cornelio arcidiacono e Pro-Vicario generale di monsignor di Giacomo e Don Francesco Andreotti canonico curato della SSma Annunziata di Piedimonte Diocesi di Alife ed altri tre, un concorso per la vacante cura arcipreturale di Sant' Angelo. In esso si il Cornelio, come l'Andreotti e gli altri tre vennero approvati. Il Vescovo elesse fra loro il Cornelio. L'Andreotti appellò al Concilio adducendo: 1° che egli, e non il Cornelio, è nativo di S. Angelo: 2° che il Cornelio scrisse libri posti all'Indice e che non si ritrattò quando doveva. - La Sacra Congregazione del Concilio annullò, addì 5 Febbraio 1873, il prefato concorso e ne ordinò un nuovo, il quale fu tenuto addì 3 luglio dello stesso anno, cui l'Andreotti coi quattro suddetti individui intervenne. L'Andreotti non ebbe che quattro punti ossia voti: e perciò, siccome il totale de' voti era dodici, e almeno sei se ne richiedevano all'approvazione, egli rimase riprovato. Allora il Vescovo di Giacomo elesse di bel nuovo il Cornelio che aveva avuto tutti i dodici punti non raggiunti da verun altro de'concorrenti. Or l'Andreotti appella per la seconda volta al Concilio: 1° perché il Vescovo non poteva eleggere, avendo il Concilio avocata a sè l'elezione: 2° perché crede di non aversi meritata la riprovazione: 3° perché avendo sottoposto ad alcuni teologi le sue risposte, ebbe a confermarsi pel loro giudizio nella sua opinione. Per lo che il 13 Novembre dell'anno testé decorso rinnovò l'appello a questa Sacra Congregazione.

Vengo ora alla regola tenuta dagli esaminatori nella distribuzione de' dodici punti ossia voti, e fu di questa guisa. Si assegnarono tre punti ad ogni caso: onde i casi essendo tre, il lor numero completo de'punti era nove. Alla concioncula sul vangelo si assegnò un punto e mezzo: ed un altro punto e mezzo fu assegnato alla spiegazione del catechismo con l'analisi. L' Andreotti ebbe due punti pel primo caso; un punto per la concioncula; ed un punto per la spiegazione catechistica con relativa analisi, che in tutto sommano a quattro punti. Niun punto ebbe pel secondo caso; niuno pel terzo. Resto dunque due punti al di sotto dell'approvazione. Adesso si domanda: in questa votazione si procedette secondo giustizia? In breve si vedrà.

Noi possiamo ritenere fermi i quattro punti per quella parte dello scritto Andreotti, alla quale gli esaminatori li dettero, senza muovervi, a non dilungarci di troppo, questione sopra. Non é a credere che siano stati generosi di troppo. Posto ciò come principio ammesso dalla parte contraria, l' esame si

restringe ai due casi, per la soluzione dei quali l'Andreotti non ebbe alcun punto. Or io dico con piena cognizione di causa, che l'Andreotti ne meritava almeno due pel secondo caso, e almeno uno pel terzo.

Il primo quesito del secondo caso è: se Antonio e Francesca contraendo civilmente peccarono. - Qui dee notarsi che il quesito è relativo al caso, ed il caso ha che costoro adempiono *civilmente* ciò che avea da adempersi pel matrimonio, avendo però l'intenzione di andare poi alla chiesa per ricevere il Sacramento: e che venuto il tempo in cui volevano congiungersi, si presentarono al parroco per celebrare il matrimonio secondo il Concilio di Trento. Onde al quesito così chiaramente determinato dal caso, cui era relativo e su cui era fondato, l'Andreotti rispose che non peccarono. E così avea a risponderli. Certo niun dice che peccano coloro i quali vanno al Campidoglio per compiere il prescritto dalla legge civile, avendo però l'intenzione di andare in seguito a ricevere il sacramento del matrimonio dalla Chiesa e la volontà di non unirsi prima di averlo ricevuto. Ecco il caso con le stesse parole. « Antonius et Francisca *civilliter* adimpleverunt quae < erant pro matrimonio adimplenda, non sine intentione > adeundi ecclesiam pro sacramento suscipiendo: post < plures menses, cum coniungi vellent, adeunt paro>chum, ut *matrimonium* iuxta Sacrum Concilium Tri>dentinum celebrent. »

Il secondo quesito è: se il *matrimonio civile* possa valere per sponsali *de futuro*: e se induca impedimento di pubblica onestà. - L'Andreotti risponde affermativamente. - Questa risposta non può censurarsi. Il Gury nel trattato *De matrimonio Romae 1873*, ha il medesimo quesito. « N. 730. Quaes 6 an matrimonium « mere civile, prout fit in Gallia coram magistratu, « haberi possit instar sponsalium. » *E risponde*: « Io Af» firmandum videtur si contrahentes intentionem ha» beant recurrendi postea ad ecclesiam, et coram « parocho contrahendi. Ratio est, quia tunc non contra» hunt matrimonium, sed tantum praescripto legis ci» vilis satisfaciunt, et simul se obligant, saltem *impli» cite*, ad vere contrahendum matrimonium ecclesiasti» cum: 2° si talem intentionem non habeant, contractus < civilis haberi nequit ut contractus sponsalitus. » Or è manifesto dal caso, che Antonio e Francesca avevano una tale intenzione e che la mostrarono anche col fatto: dunque contrassero gli sponsali. E tutti sanno che questi inducono impedimento di pubblica onestà. Per lo che l'Andreotti neppur per questa parte può essere giustamente criticato.

Il terzo quesito è: se un parroco in questi tempi si porti bene, il qual prima che siano compiuti gli atti civili, assiste al matrimonio. - L'Andreotti risponde, che qualvolta non siavi legge contraria, il può fare. La qual risposta è giusta ed è conforme alla pratica; essendovi in Italia migliaia e migliaia d'individui, che contrassero matrimonio innanzi alla chiesa prima che il contraessero innanzi al magistrato civile: ne alcuno condanna i parroci che vi assistettero. - Ma avvengono degl' inconvenienti, si dice, e sono: che dopo aver contratto innanzi alla chiesa, non si presentano più al magistrato civile e la prole resta civilmente illegittima. Ma non è peggio se dopo essersi presentati al magistrato civile, non più dannosi pensare d'andare a contrarre il matrimonio religioso e vivono in scandaloso concubinato, e la prole resta illegittima secondo la legge di chiesa? Sarebbe meglio che si procurasse di evitare i due mali: ma nell'alternativa in cui si trovasse un parroco o di tollerare un concubinato o l'illegittimità civile della prole, sarebbe egli in obbligo d'impedir quello, qualunque cosa ne avvenga, perchè quello è male in sè, contro la legge naturale, divina ed ecclesiastica. L'Andreotti adunque non può essere censurato. Le altre obiezioni che leggonsi fatte dagli esaminatori in un opuscolo impresso sotto titolo di *Difesa*, sono fuori di proposito e dimostrano che diedero al caso un senso che non ha e si fondarono sopra un falso supposto. Essi tennero dietro a Don Cornelio che uscì de' termini del caso, e pose condizionato ciò che è assoluto. Ma io non devo occuparmi di lui: basti aver chiarito che la soluzione del caso data dall'Andreotti va bene; e che invece di meritare che siangli tolti tutti tre i punti, li merita tutti e tre. E ciò solo è sufficiente per averlo tra gli approvati: anzi è sufficiente ancorchè gliene se dessero almeno due. Passo al terzo caso.

Il terzo caso non è necessario che venga da me analizzato minutamente, perchè per l'approvazione basta il fin qui detto. Affermo adunque, che in generale, fu risolto bastantemente bene. Ma incorse in tre difetti: 1° nell'asserire che colui il quale comunica con uno scomunicato vitando, incorre la

scomunica *maggiore*: avrebbe dovuto dire *minore*. Nondimeno ha a notarsi che poche righe dopo distinguendo la scomunica in *maggiore* e *minore*, dice che questa: *haec autem contrahitur, quando scienter communicet quis cum excommunicato vitando, et absolvi potest a quovis confessario, cum privet solum sacramentis*. Dunque quell 'errore fu una svista, un errore materiale, non difetto di scienza debita; se pur non voglia dirsi ch'egli intese parlare di comunicazione *in divinis*, atteso che si parla di comunicazione con un sacerdote scomunicato dal Papa. Ma in tal ipotesi avrebbe commesso difetto nel non indicarlo.

2° La definizione data della scomunica conviene solo alla *maggiore* e non eziandio alla *minore*: avrebbe dovuto definire prima in generale, e poi dividere. Questo difetto però è piuttosto d'ordine che di scienza, perché dopo definisce la scomunica minore come sopra ho riportato.

3° Il terzo difetto, e questo è il principale, è di aver ommesso non pochi effetti della scomunica, quantunque abbia recato i principali. E questo difetto è di memoria materiale. Ma egli s'avvantaggia su del Cornelio in ciò che distinse benissimo fra il semplice trovarsi in viaggio senza proferir parola allo scomunicato: tra lo scomunicato tollerato e lo scomunicato vitando: tra lo scomunicato in genere e lo scomunicato *nominatim*. E rispose bene in tutte tre le ipotesi. Or dunque l'Andreotti meritò per lo meno un punto, che congiunto ai sette dà otto.

Io finora ho considerato lo scritto dell' Andreotti *assolutamente* e giudicato che col dargli otto punti, non gli si dà troppo. Adesso prendo a considerarlo in poche parole *comparativamente*, cioè confrontandolo con gli scritti degli altri concorrenti. Non è necessario che io parli di tutti, perché neppur credetti necessario tutti leggerli. Mi ristrinsi alla lettura ed esame de' due che ebbero più voti ossia punti, e sono Don Cornelio che gli ebbe tutti dodici, e Don Andrea Maciocio che n'ebbe nove e mezzo. Or volendo lasciare il primato al Cornelio, posso asserire senza tema di errare, che l'Andreotti è superiore al Maciocio. E però se gli esaminatori giudicarono bene riguardo a que' due cioè a Cornelio e a Maciocio; sembrami abbiano commesso una grave ingiustizia ponendo l'Andreotti sì al di sotto di essi che neppure raggiunse l' approvazione. Egli andava posto in mezzo a loro due. Ma io ritengo che abbiano largheggiato di molto sì in dandone dodici al Cornelio e sì nove e mezzo al Maciocio. Onde è mio intimo convincimento che considerato tutto e prescindendo da qualsiasi confronto, l' Andreotti meriti almeno otto punti.

Questo è quanto ho creduto secondo giustizia, per quanto i miei lumi consentono, esporre all' Eccellenza Vostra in compimento del mio dovere e che sottopongo alla sua alta intelligenza e saviezza, mentre con piena stima e profondo ossequio mi protesto

Di V. Eccellenza Rma



Umo Devmo Servo
P. Fr. VINCENZO MARIA GATTI de'Predicatori
Ministro del S. P. A. Consult. della S. C. del Concilio.